

Deduzione intera per donazioni trattenute dallo stipendio

(Agenzia delle entrate - Risoluzione 160 del 15.06.2009 - Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro. Art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR. Art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005 n.35)

PRINCIPIO

Il datore di lavoro nella veste di sostituto d'imposta può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell'importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto ad una ONLUS, a titolo di erogazione liberale oppure, in alternativa, può consentire al dipendente di fruire della deducibilità dal reddito complessivo della somma donata.

PROCEDURA per erogazioni liberali a doMos basilicata ONLUS

- a) il dipendente/donante autorizza il suo datore di lavoro, con apposito modulo di adesione **(1)**, la trattenuta di una somma sullo stipendio con l'indicazione del mese o dei mesi di riferimento e conferisce, sempre nel modulo di adesione, mandato con rappresentanza al datore di lavoro ad effettuare – in suo nome e per suo conto – l'erogazione liberale a favore di **doMos basilicata ONLUS**, indicata in tale modulo, tramite bonifico bancario o sullo specifico conto corrente postale; nel modulo di adesione dovrà essere contenuta espressamente anche la richiesta da parte del dipendente/donante dal quale risulti chiaramente la scelta per la detraibilità ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR o per la deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; **(2)**
- b) il datore di lavoro trattiene l'importo concordato sullo stipendio nel mese o nei mesi prefissati indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che l'importo viene trattenuto per essere versato – a titolo di erogazione liberale – a **doMos basilicata ONLUS**;
- c) mensilmente il datore di lavoro, sulla base di tali mandati, provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario o sullo specifico conto corrente postale intestato a **doMos basilicata ONLUS**, il relativo versamento, specificando nella causale che l'erogazione liberale viene effettuata in nome e per conto del dipendente mandante con l'indicazione dell'importo erogato ed il relativo mese di riferimento; il versamento va effettuato non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta sul relativo cedolino;
- d) **il datore di lavoro, in relazione a ciascun bonifico o c.c.p., compila e trasmette a doMos basilicata ONLUS** un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l'importo a ciascuno trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la trattenuta, la data e gli estremi del versamento;
- e) **doMos basilicata ONLUS** restituisce al datore di lavoro una copia dell'elenco corredata da una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale ad essa versata con gli estremi del versamento (bonifico o c.c.p.);
- f) il datore di lavoro, a conclusione dell'iniziativa benefica, rilascia nominativamente a ciascun dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le erogazioni effettuate a **doMos basilicata ONLUS** prescelta, la quale conterrà, oltre i dati del datore di lavoro, una dichiarazione degli importi trattenuti in ciascun mese, del relativo versamento effettuato a titolo di erogazione liberale in nome e per conto del dipendente, degli estremi del versamento stesso (data e numero di conto corrente intestato a **doMos basilicata ONLUS** oppure dati del bonifico bancario);
- g) **doMos basilicata ONLUS**, a conclusione dell'iniziativa benefica, attesterà al datore di lavoro l'entità complessiva dell'erogazione ricevuta dal singolo dipendente-donante e invierà a quest'ultimo la relativa ricevuta attestante l'entità complessiva dell'erogazione ricevuta.

(1) Il modulo di adesione è disponibile alla pagina **Associazione** del sito.

(2) Nel primo caso la detrazione d'imposta verrà riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto; nel secondo caso la deduzione dovrà essere fatta valere autonomamente dal dipendente/donante in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730, Modello UNICO).